Regolamento che istituisce uno sportello digitale unico (SDG) di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

Nel 2018 è giunto a compimento l'iter legislativo che ha portato all'approvazione del regolamento che istituisce il SDG con l'obiettivo di garantire un unico punto di accesso per i cittadini e le imprese ad una serie di informazioni relative al mercato unico nonché ai servizi di assistenza, consulenza e risoluzione dei problemi a livello nazionale e/o europeo. Il SDG rappresenta un incentivo alla modernizzazione della pubblica amministrazione e allo sviluppo di strategie di *e-government* ambiziose e incentrate sull'utente.
Il Regolamento, entrato in vigore l'11 dicembre 2018, prevede che entro dicembre 2020 debba essere istituito lo sportello e dovranno essere resi disponibili sul portale della Commissione europea Your Europe le informazioni relative ai settori pertinenti per i cittadini e le imprese che esercitano i loro diritti nel mercato interno e i servizi di assistenza e risoluzione dei problemi (con deroga al 2022 per gli enti locali). Entro dicembre 2023 il portale dovrà invece fornire la possibilità di gestire online diverse procedure amministrative. Le informazioni fornite dovranno essere rese disponibili in almeno due lingue ufficiali dell'Unione e ogni procedura attualmente disponibile on line per gli utenti nazionali dovrà essere ugualmente accessibile agli utenti degli altri Stati membri. È prevista, inoltre, l'applicazione del principio dell'una tantum ("*once only*"), ovvero i dati ed i documenti forniti per una procedura dovranno essere disponibili anche per le successive e non dovranno più essere richiesti, salvo necessità di aggiornamento.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (ePrivacy)

La proposta è stata presentata il 10 gennaio 2017 nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale. Lo scopo è garantire, nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, un elevato livello di tutela della vita privata e condizioni di parità per tutti gli operatori del mercato. Il Regolamento abroga la direttiva 2002/58/CE (cd. Direttiva sulla vita privata elettronica).
Il Parlamento europeo ha adottato una prima lettura il 26 ottobre 2017, mentre il dibattito in Consiglio non ha sinora condotto ad un orientamento generale. Restano infatti irrisolte numerose questioni, in particolare con riguardo al trattamento consentito dei dati delle comunicazioni elettroniche, la tutela delle informazioni conservate sull'apparecchiatura terminale, la cancellazione dell'articolo dedicato alle impostazioni relative alla privacy, la conservazione dei dati. Inoltre, destano molte perplessità le possibili implicazioni sulla funzionalità e lo sviluppo di nuove tecnologie, in particolare per quanto concerne il flusso di dati che vengono scambiati tra apparecchiature elettroniche, l'internet delle cose, l'intelligenza artificiale (cd. M2M, IoT, AI) e loro applicazioni, tra cui la domotica. Il Governo italiano in termini generali ha supportato l'iniziativa di completare il quadro regolatorio in materia di confidenzialità delle comunicazioni ed utilizzo dei relativi dati, manifestando tuttavia alcune serie preoccupazioni. In particolare, in tema della conservazione dei dati, si ritiene fondamentale assicurare che l'applicazione del regolamento non pregiudichi la piena disponibilità di strumenti di indagine per la lotta alla criminalità. Il Governo ha inoltre rappresentato in sede negoziale la necessità di assicurare un miglior raccordo tra le nuove disposizioni proposte ed il vigente quadro normativo stabilito dal recente Regolamento 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali.

Direttiva servizi media audiovisivi

La Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato ha completato il suo iter di adozione nel corso del 2018.
Il Governo ha svolto un ruolo significativo nel processo normativo di revisione della direttiva AVMS, a partire dal semestre di Presidenza italiana durante il quale il Consiglio (25 luglio 2014) aveva invitato la Commissione a completare con urgenza l'esercizio di revisione della direttiva sui servizi media audiovisivi alla luce delle rapide evoluzioni tecnologiche e di mercato dovute al passaggio al digitale e al processo di integrazione e convergenza tra piattaforme online, industria dei media e imprese di produzione.
Il testo normativo finale adottato in sede UE è sostanzialmente coerente con la posizione italiana che ha sempre espresso un orientamento a favore:

- della valorizzazione della diversità culturale e del relativo potenziamento della promozione e degli investimenti a favore alla produzione delle opere cinematografiche e audiovisive nazionali ed europee (obbligo di contributi finanziari anche a carico di fornitori che pur non avendo sede in Italia destinano i propri servizi al nostro Paese);
- del rafforzamento della circolazione transnazionale delle opere e di una crescita della competitività delle imprese italiane a livello europeo ed internazionale;
- della creazione di un regime giuridico più equo tra servizi lineari e non lineari alla luce delle nuove modalità di accesso e fruizione dei contenuti;
- di una estensione del campo di applicazione materiale della direttiva alle piattaforme di condivisione dei contenuti (*video-sharing platforms*) con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei consumatori (protezione da contenuti nocivi e forme di incitamento all'odio e alla violenza);
- di un maggior ricorso a strumenti di autoregolamentazione e co-regolamentazione rafforzando le funzioni di ERGA a supporto della Commissione nel lavoro di implementazione ed applicazione della direttiva e anche al fine di migliorare le procedure di cooperazione tra Stati membri nell'accertamento della provenienza dei servizi media audiovisivi e nella risoluzione delle controversie;
- di un rafforzamento dell'indipendenza delle Autorità di regolamentazione, in modo che sia siano legalmente distinti dal Governo e funzionalmente autonomi da altri organismi pubblici;
- di una maggiore flessibilità in materia di comunicazioni commerciali, *product placement* e sponsorizzazioni per accrescere i ricavi dei servizi media audiovisivi e in proporzione gli investimenti in produzione di contenuti audiovisivi pur nel rispetto della integrità e continuità delle opere a tutela dei consumatori evitando una eccessiva concentrazione di pubblicità nelle fasce di maggior ascolto;
- di un rafforzamento della *media literacy* per incoraggiare politiche volte ad un uso più consapevole e responsabile dei servizi media audiovisivi e misure più efficaci per l'accessibilità a tali servizi da parte dei disabili;
- di una maggiore trasparenza degli assetti proprietari delle industrie dei media;
- di un maggior rigore e omogeneità nell'accertamento dello stato di giurisdizione degli operatori (servizi media audiovisivi e piattaforme), al fine di evitare fenomeni di elusione fiscale ad opera di imprese extra-europee (cosiddetto "*forum shopping*").

Il testo definitivo del provvedimento accoglie, pertanto, buona parte delle osservazioni e richieste contenute nel Position Paper della delegazione italiana, nonché degli operatori del settore coinvolti. Nello specifico, accanto alle finalità sopra esposte positivamente contenute nel testo finale, si è dato seguito all'esigenza di giungere ad un quadro di "armonizzazione

minima", nel rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà atti a garantire un certo grado di flessibilità e di intervento (anche con misure più stringenti) nel recepimento delle misure a livello nazionale. Il Governo ha inoltre difeso la necessità di garantire condizioni di omogeneità normativa per tutti i soggetti che forniscono servizi di media audiovisivi in modo da permettere una leale concorrenza tra operatori (principio del *level playing field*) e da salvaguardare cosi, anche il pluralismo dell'offerta audiovisiva.

2.3. La politica dell'e-government

Nel corso del 2018 è proseguita la realizzazione delle attività previste nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019.
Il Piano triennale, costruito sulla base di un Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica Amministrazione, è articolato in diversi livelli:

- gli Ecosistemi, ovvero i settori o le aree di policy in cui si svolge l'azione da parte delle pubbliche amministrazioni (sanità, agricoltura, scuola, etc.);
- il Modello di interoperabilità, ovvero l'insieme di regole e meccanismi che facilitano e garantiscono la corretta interazione tra gli attori del sistema (cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni), favorendo la condivisione di dati, informazioni, piattaforme e servizi. Le piattaforme costituiscono un elemento centrale del Modello, mettendo a disposizione servizi infrastrutturali (ad es.: identità digitale, pagamenti elettronici, anagrafe unica) che da un lato agevolano e riducono i costi per la realizzazione di nuovi servizi, dall'altro uniformano gli strumenti utilizzati dagli utenti finali in sede di interazione con la PA;
- le Infrastrutture immateriali, ovvero l'insieme di elaboratori, reti e connessi servizi ICT che abilitano la razionalizzazione dei sistemi informativi, riducendo la frammentazione degli interventi.

Il Piano triennale vede coinvolte tutte le amministrazioni pubbliche e, in particolare per le Regioni e le Province autonome, si è formalizzato il loro apporto mediante la stipula di un "Accordo Quadro per la Crescita e la Cittadinanza Digitale verso gli obiettivi Europa 2020" nel mese di febbraio 2018.
Relativamente ai principali interventi realizzati nel 2018, si segnala la conclusione della procedura di notifica del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), prevista dal regolamento comunitario *eIDAS*, per renderlo interoperabile a livello europeo. Ciò rende l'Italia uno dei primi Stati Membri a dotarsi di un sistema di autenticazione nazionale in linea con il regolamento *eIDAS*, grazie al quale gli italiani potranno accedere con la propria identità digitale a servizi pubblici e privati online di tutti gli Stati Membri.
E' stato, inoltre, avviato il percorso per l'interoperabilità europea della Carta di Identità Elettronica (CIE), che si prevede di concludere nel corso dei primi mesi del 2019.
Parallelamente è proseguita la diffusione di tali strumenti. Ad oggi sono state rilasciate oltre 3,2 milioni di identità SPID ed hanno aderito a SPID oltre 4.000 pubbliche amministrazioni. Riguardo alla CIE sono state finora rilasciate circa 7,3 milioni di carte ed il servizio di rilascio è attivo in circa il 95 per cento dei comuni italiani.
Nell'ottica di aumentare l'utilizzo dei servizi erogati online dalle pubbliche amministrazioni, migliorandone qualità, semplicità di utilizzo e di accesso, è proseguito lo sviluppo del progetto *Italia Login* ed è stato avviato quello del progetto IO.Italia.it.
In particolare, IO.italia.it è un'applicazione per *smartphone* che consentirà ai cittadini l'accesso a servizi, informazioni e documenti della Pubblica Amministrazione. A fine 2018 è stata effettuata una prima demo dell'applicazione, il cui piano di sviluppo prevede un rilascio al pubblico, in versione beta, nelle versioni per Android e IOS nel corso del 2019.
La piattaforma dei pagamenti elettronici – PagoPA – che permette alla Pubblica

Amministrazione di gestire i pagamenti in modo centralizzato, offrendo a ogni cittadino di scegliere come e con quali strumenti pagare, ha registrato, nel 2018, circa 12 milioni di transazioni, per un valore di circa 2,3 miliardi di euro, con un incremento nel primo semestre 2018 rispettivamente del 200 per cento (e del 230 per cento quanto al valore) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
È proseguita la realizzazione dell'Anagrafe della popolazione residente (ANPR) che sta via via inglobando le anagrafiche dei circa 8.000 comuni italiani. Attraverso interventi di revisione dei processi, di supporto alla migrazione dei comuni e dei loro fornitori, si è passati da 13 comuni dell'agosto 2017 a circa 1.600 comuni a dicembre 2018, pari ad una popolazione di oltre 18 milioni di persone, inclusi il comune di Milano e Torino. Sono attualmente in fase di test per il subentro 2.031 comuni.
Sul fronte della razionalizzazione del patrimonio ICT e del consolidamento dei data center è stato definito ed adottato un modello *cloud* definito "*Cloud* della PA", finalizzato alla progressiva adozione del paradigma *cloud computing* nella Pubblica Amministrazione.
Tale modello prevede la qualificazione di servizi e infrastrutture *cloud* secondo specifici parametri di sicurezza e affidabilità idonei per le esigenze della PA, evitando il rischio di affidare i propri dati e servizi a provider che non garantiscono livelli minimi di tali parametri. A partire dal 1 gennaio 2019, le amministrazioni saranno tenute ad acquisire esclusivamente servizi cloud qualificati, che saranno consultabili e confrontabili mediante una piattaforma dedicata denominata "*CloudMarketplace*".
È stato attivato, come previsto, il Centro di competenza nazionale FOIA volto a fornire indirizzi strategici, metodologie e strumenti tecnologici per:

- diffondere presso le amministrazioni la consapevolezza di dover rispondere agli obblighi di *disclosure* derivanti dall'accesso a dati e documenti;
- promuovere l'affermazione di una cultura orientata alla pubblicazione proattiva e al rafforzamento della capacità di trasparenza e *accountability*;
- diffondere presso i cittadini la consapevolezza del diritto all'accesso generalizzato a dati e documenti pubblici.

CAPITOLO 3

PIANO D'AZIONE PER L'UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

Nel 2015 la Commissione europea ha avviato il Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (UMC), per creare un autentico mercato interno dei capitali. In particolare, l'UMC è intesa a: fornire nuove fonti di finanziamento alle imprese, soprattutto alle piccole e medie imprese; ridurre il costo della raccolta di capitali; aumentare le opzioni per i risparmiatori in tutta l'UE; agevolare gli investimenti transfrontalieri, nonché attrarre maggiori investimenti stranieri nell'UE; collegare la finanza all'economia reale promuovendo fonti di finanziamento di tipo non bancario; rendere il sistema finanziario dell'UE più stabile, resiliente e competitivo.
Per raggiungere tali obiettivi, la Commissione europea ha dunque proposto un Piano d'azione contenente una serie di misure, legislative e non, volte a costruire gradualmente l'Unione dei mercati dei capitali, anche mediante l'abbattimento delle barriere che ostacolano gli investimenti transfrontalieri. Il progetto sostiene e completa l'iniziativa "Un piano di investimenti per l'Europa", volta a rilanciare gli investimenti nell'Unione Europea. La posizione italiana sinora espressa sul progetto complessivo dell'UMC è stata in generale positiva, come confermato dal contributo strategico fornito in occasione della revisione di medio termine della *Capital Markets Union*. Pertanto, i vari dossier per i quali si è concluso o è in corso il negoziato sono oggetto di una costruttiva partecipazione italiana.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 596/2014 e 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita delle PMI. COM(2018) 331

Nella revisione intermedia del Piano d'azione per l'UMC (c.d. CMU/UMC) del giugno 2017 la Commissione ha incentrato l'attenzione sull'accesso delle PMI/SMEs ai mercati pubblici, quale obiettivo fondamentale dell'UMC stessa.
Le piccole e medie imprese neo-quotate sono un importante volano per gli investimenti e l'occupazione, superando spesso le aziende private in termini di crescita annuale ed aumento della forza lavoro. In linea generale, trattasi di imprese che, attraverso offerte secondarie, beneficiano di una base di investimenti più diversificata, nonché di un più facile accesso al capitale azionario aggiuntivo e al finanziamento del debito. Tuttavia, nonostante i vantaggi, i mercati pubblici dell'Unione Europea per le PMI fanno fatica ad attirare nuovi emittenti. Il numero di offerte pubbliche iniziali sui mercati dedicati alle PMI è, infatti, diminuito considerevolmente nell'Unione europea a seguito della crisi e non è più aumentato in modo significativo.
In tale contesto, la Commissione – sulla base di un'analisi d'impatto e di una consultazione pubblica conclusasi nel febbraio 2018 – ha scelto di focalizzare l'attenzione sull'accesso ai mercati finanziari da parte di PMI/SMEs, al fine di promuovere emendamenti alla relativa legislazione europea per delineare un contesto normativo più proporzionato, capace di favorire la quotazione delle PMI.
L'iniziativa legislativa riguarda, dunque, i soli mercati di crescita delle PMI (che sono sistemi multilaterali di negoziazione – c.d. MTF – disciplinati dalla MIFID 2 - *Markets in Financial Instruments Directive*) e le imprese quotate in tali sedi di negoziazione. In particolare, l'intervento legislativo emenda taluni aspetti del Regolamento sugli abusi di mercato (cd. MAR) e del Regolamento Prospetto, normative verso le quali le PMI quotate sui mercati di crescita sono tenute a conformarsi.
Le modifiche prevedono in particolare l'introduzione di elementi di proporzionalità in materia di misure preventive degli abusi di mercato e un quadro comune per il sostegno della liquidità

dei titoli, ferma restando la tutela degli investitori e dell'integrità dei mercati. Sono infatti oggetto di semplificazione normativa solamente le regole relative ai mercati di crescita (come detto, MTF) e non quelle dei mercati regolamentati, il cui status richiama tipicamente anche l'investimento al dettaglio.
Più in generale, l'iniziativa legislativa, nel cercare di ridurre i costi e di incrementare i livelli di liquidità nei predetti mercati di crescita, ha l'obiettivo di rendere le PMI meno dipendenti dal finanziamento di tipo bancario e di contribuire in questo modo ad incrementare l'elasticità e la reattività dell'economia in senso più ampio.
La nuova disciplina si applicherà a tutti gli emittenti con strumenti finanziari negoziati in un mercato di crescita (siano questi PMI o meno), in modo da evitare disomogeneità normative all'interno di una medesima tipologia di mercato e assicurare maggiore chiarezza e certezza giuridica agli investitori e agli operatori.
I negoziati su tale proposta legislativa hanno avuto inizio a settembre 2018 e proseguiranno nel 2019.

Proposta di regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese - COM(2018) 99 - e di direttiva che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MIFID II)

Un'ulteriore iniziativa legislativa del Piano di azione della CMU volta ad ampliare l'accesso ai finanziamenti per le PMI in genere e, in particolare, per le imprese innovative, le start-up e le imprese in fase di espansione è la proposta di Regolamento ECSP (*European Crowdfunding Services Providers*) relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* (finanziamento collettivo), nonché la proposta di Direttiva che modifica, sempre in materia, la MIFID II.
Attualmente le PMI hanno ancora difficoltà di accesso ai finanziamenti, soprattutto nel passaggio dalla fase di avviamento a quella di espansione. Il *crowdfunding*, come nuova forma di servizio in ambito finanziario resa possibile dalla tecnologia, può aiutare ad abbinare meglio gli investitori ed i progetti di attività che hanno bisogno di un finanziamento. Le piattaforme di *crowdfunding* agiscono infatti da intermediari tra gli investitori e le imprese, consentendo ai primi di individuare più agevolmente i progetti di loro interesse e sostenerli.
Il *crowdfunding* può, pertanto, costituire un'alternativa ai prestiti bancari non garantiti, che sono attualmente la principale fonte di finanziamento esterno per le PMI, soprattutto nel periodo iniziale di attività. Tuttavia, in materia a livello di Unione manca un regime normativo uniforme ed una vigilanza coerente. A livello nazionale le cornici normative sono in prevalenza volte alle esigenze dei mercati e degli investitori locali e presentano differenze nella concezione e nell'applicazione delle norme. A causa di tali barriere transfrontaliere gli investitori internazionali faticano ad orientarsi nelle piattaforme europee di *crowdfunding* nonostante la dinamica espansiva dei mercati domestici.
In tale contesto la Commissione ha predisposto due iniziative legislative: un regolamento ed una direttiva.
La proposta di regolamento – relativa ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* – prevede requisiti proporzionati per la fornitura dei servizi di *crowdfunding*, facilitazioni per la fornitura transfrontaliera di questi, la gestione dei rischi operativi ed elevati livelli di trasparenza e di protezione degli investitori.
In particolare, l'iniziativa legislativa prevede l'istituzione di un marchio europeo per le piattaforme di *crowdfunding* basato sia sull'investimento (*equity*) che sul prestito (*lending*), limitato alle piattaforme che operano a livello europeo. Tale regime europeo viene previsto in co-esistenza con le discipline nazionali dei vari paesi.
La proposta iniziale lascia invariate le cornici nazionali in materia di *crowdfunding*, offrendo al contempo un'opportunità per le piattaforme che desiderano estendere la propria operatività a livello transfrontaliero.
L'autorizzazione rilasciata nel quadro del Regolamento proposto permetterebbe ai fornitori di

servizi di *crowdfunding* di operare nell'ambito di un regime di passaporto in tutti gli Stati membri.
Come premesso, la seconda iniziativa legislativa, complementare all'altra, è una Direttiva.
In un'ottica di certezza del diritto, la proposta di Direttiva prevede la non applicabilità della Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) nei confronti dei soggetti autorizzati come fornitori di servizi di *crowdfunding*, così come definiti nella proposta di Regolamento appena analizzata.
Nella prospettiva di un regime armonizzato relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding*, la proposta legislativa può essere considerata, in linea generale, opportuna per la finalità di creare un efficace "marchio UE" direttamente applicabile, funzionale al superamento delle differenze tra le discipline. Tuttavia, vi sono taluni elementi della proposta in esame che richiedono maggiore attenzione e valutazione. Il primo elemento è la fattibilità e l'applicabilità del regime europeo, considerato il coinvolgimento di due distinti cornici regolamentari (quella tipicamente del credito e quella dei titoli e strumenti finanziari), normalmente ripartiti anche secondo ambiti di vigilanza separati a livello di autorità nazionali competenti. Il secondo riguarda le possibili sovrapposizioni tra la disciplina europea e quella nazionale, atteso che non viene previsto un unico passaporto, bensì due regimi distinti: un'autorizzazione ed un regime europei per portali transfrontalieri, da una parte, e, dall'altra, l'applicabilità della normativa interna quando si vuole operare unicamente in ambito nazionale.
In definitiva, la proposta, pur mostrando nei suoi contorni generali aspetti favorevoli in termini di armonizzazione delle norme in materia e di riduzione degli oneri finanziari ed amministrativi per tutti i portatori di interessi del settore, presenta taluni aspetti che impongono un'accurata analisi in sede di negoziato.
Le proposte legislative in esame proseguiranno la fase di negoziato in sede di Consiglio nel corso del 2019.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 - COM(2018) 110 – e Proposta di direttiva che modifica la direttiva 2009/65/ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo - COM(2018) 92

L'iniziativa si inquadra nel più ampio contesto del pacchetto di misure del marzo 2018 scaturito dal Piano d'azione per l'UMC, nonché dalla revisione intermedia dello stesso e si articola in due proposte legislative: un Regolamento ed una Direttiva.
La proposta è finalizzata ad una maggiore armonizzazione di una parte del quadro normativo europeo mediante la rimozione degli ostacoli normativi alla distribuzione transfrontaliera di fondi di investimento nell'Unione Europea. In questo contesto, il Regolamento va letto congiuntamente con la proposta di Direttiva.
Le scelte alla base dell'iniziativa legislativa tendono a migliorare: la trasparenza delle previsioni nazionali riguardanti la commercializzazione; i processi di verifica della documentazione di commercializzazione; la trasparenza delle spese e degli oneri di autorizzazione e vigilanza; l'allineamento delle forme di notifica (e di ritiro) attualmente previste per diverse tipologie di fondi; l'armonizzazione delle attività propedeutiche alla commercializzazione vera e propria (cd. pre-marketing) per i fondi che godono già di un'etichetta dell'Unione (c.d. EU label).
La proposta di Regolamento introduce alcune modifiche alla disciplina attuale, promuovendo l'obiettivo di fornire ai fondi di investimento maggiore certezza del diritto nella prestazione dei servizi, allineando le norme di diversi quadri normativi in materia di fondi di investimento.
La proposta di Direttiva prevede modifiche a talune disposizioni delle Direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, applicabili alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento, e considerate onerose o non sufficientemente chiare. In particolare, la Direttiva in esame è diretta a rimuovere quelle disposizioni che pongono barriere di tipo regolamentare, quali ad

esempio le disposizioni che prevedono strutture organizzative stabili con presenza di personale a livello locale, nonché il mancato allineamento tra gli Stati delle procedure e degli obblighi di notifica e di "de-notifica".
Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi, in generale, conformi all'interesse nazionale, in quanto consolidano un quadro di misure, armonizzate a livello dell'Unione, volto a facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi collettivi. Le nuove misure dovrebbero ridurre i costi di tali attività transfrontaliere e sostenerne il maggior sviluppo. Una concorrenza nell'ambito dell'Unione contribuirà a fornire agli investitori un più ampio panorama di scelte e, in via prospettica, maggior valore. La proposta sarà in fase di trilogo nel 2019.

Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 e successive modificazioni, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/ce del parlamento europeo e del consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità

Lo *European Union Emissions Trading Scheme* (EU ETS) è il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas serra finalizzato alla riduzione delle emissioni nei settori maggiormente energivori nell'Unione europea. Dal 2013, ai sensi del Regolamento in discorso (c.d. Regolamento Aste), l'assegnazione delle quote agli impianti avviene a titolo oneroso attraverso piattaforme d'asta gestite da mercati regolamentati. Il collocamento delle quote sulla piattaforma avviene mediante contratti elettronici standardizzati.
Ad oggi, le aste si svolgono su due mercati: lo *European Energy Exchange* (EEX) con sede a Lipsia, e l'ICE Futures Europe, con sede a Londra, che si sono aggiudicati le gare d'appalto di tutte le piattaforme d'asta istituite dal Regolamento Aste. I produttori di energia elettrica e gli impianti che si occupano di cattura, trasporto e stoccaggio di CO2 (CCS) devono approvvigionarsi sul mercato delle quote necessarie per coprire il proprio fabbisogno di emissioni.
Dal 3 gennaio 2018, la quota di emissione è classificata come strumento finanziario ai sensi delle disposizioni del pacchetto MIFID II (direttiva 2014/65/UE e regolamento (UE) n. 600/2014). L'assoggettamento alla Direttiva MIFID II comporta una vera rivoluzione nel settore dell'*Emission Trading*: al di fuori delle esenzioni espressamente previste, chiunque intenda effettuare negoziazioni aventi ad oggetto quote di emissioni, o comunque prestare servizi di investimento aventi ad oggetto tali strumenti, dovrà possedere un'apposita autorizzazione da parte delle Autorità competenti (in Italia, la Consob).
L'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quanto stabilito dal c.d. Regolamento Aste è oggetto del disegno di Legge europea 2018, attualmente all'esame delle Camere, il cui articolo 11 contiene, appunto, le disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Regolamento del parlamento europeo e del consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) - COM(2017) 343

La proposta della Commissione rientrava tra quelle annunciate nell'ambito della revisione intermedia dell'Unione dei mercati dei capitali, ed è quindi strumentale a creare le giuste condizioni per liberare fondi che possano essere trasferiti dai risparmiatori alle imprese tramite la realizzazione di un mercato unico per la previdenza di c.d. terzo pilastro. L'obiettivo prefissato, pertanto, era quello di creare il quadro giuridico necessario ad assicurare che l'ampia platea costituita da banche, imprese di assicurazione, fondi pensionistici aziendali o professionali, imprese di investimento e gestori, potesse offrire in tutta l'Unione un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) standardizzato, volto ad integrare le pensioni

statali, aziendali o professionali di cui un cittadino può beneficiare. Attraverso la proposta di Regolamento la Commissione intendeva quindi creare le condizioni affinché i risparmiatori potessero avere un'ampia facoltà di scelta all'interno delle diverse tipologie di prodotti che potranno avere la denominazione PEPP, in linea con i rispettivi profili di rischio ed obiettivi di rendimento, beneficiando di costi ridotti in conseguenza dell'elevato livello di concorrenza che dovrebbe realizzarsi in forza di un elevato numero di soggetti offerenti e della possibilità loro riconosciuta di operare in tutta l'Unione. Il testo approvato in Consiglio ha accolto sostanzialmente le istanze presentate al tavolo negoziale dalla delegazione Italiana, in particolare per quanto concerne i soggetti abilitati a realizzare i PEPP e per gli obblighi di informativa a vantaggio degli aderenti e dei beneficiari. La fase di trilogo dovrebbe concludersi agli inizi del 2019 e, considerando che vi sono poche e non dirimenti differenze tra la posizione del Parlamento e del Consiglio, anche il testo finale di compromesso potrà con ogni probabilità ritenersi soddisfacente rispetto agli interessi nazionali.

Proposta di revisione dell' European system of financial supervision (ESFS)

Nell'ambito del piano di azione per la *Capital Markets Union* (CMU), la Commissione ha presentato nel mese di settembre 2017 una proposta di emendamento della legislazione corrente sull' ESFS, volta ad una revisione molto sostanziale dell'attuale quadro normativo (ESA *review*), basata sui seguenti elementi fondamentali:

- maggiore coordinamento dell'attività di supervisione a livello europeo, attraverso la predisposizione di un piano strategico di supervisione europea da parte delle *European Supervisory Authority* (ESA);
- maggiore attività di supervisione diretta sui mercati dei capitali da parte dell'ESMA;
- migliore struttura di governance e di finanziamento delle ESA.

Nel settembre 2018 la Commissione ha presentato una integrazione alla proposta relativa all'antiriciclaggio (AML), mirante ad affidare un ruolo primario nel settore AML (rispetto alle altre ESA) all'EBA, attribuendole poteri rafforzati di monitoraggio della supervisione AML delle autorità nazionali. In generale, pur condividendo l'obiettivo generale, sono emerse forti riserve da parte italiana durante il negoziato, condivise dalla maggioranza degli Stati membri, da un lato sulla necessità di procedere ad una così profonda revisione non suffragata da conclamati malfunzionanti né dalle risultanze della consultazione pubblica e dell'analisi di impatto e dall'altro lato sui rischi che il nuovo sistema verrebbe a creare. In questa ottica, la proposta originaria è stata ridimensionata in maniera molto sostanziale nel corso del negoziato, risultando quindi nell'insieme soddisfacente e accettabile per l'Italia. Tuttavia, preso atto che sulla parte dell'ESA *review* - nonostante i numerosi passi avanti fatti - non si è ancora raggiunto un consenso abbastanza ampio da parte dei paesi membri sul testo di compromesso elaborato, la Presidenza austriaca ha invitato la Presidenza romena a proseguire il lavoro per la finalizzazione del testo.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

La proposta legislativa mira a realizzare un sistema di classificazione unificato a livello dell'UE ("tassonomia") con lo scopo di individuare le attività economiche sostenibili sulla base di specifici criteri armonizzati. La definizione di una tassonomia a livello dell'Unione europea costituisce un'importante condizione preliminare per raggiungere l'obiettivo di incanalare i fondi verso investimenti sostenibili.
La proposta di regolamento è in corso di negoziato presso il Consiglio UE dove stanno

emergendo delle perplessità condivise da gran parte degli Stati membri, inclusa l'Italia, rispetto alle scelte metodologiche in ordine all'intervento degli atti di secondo livello. La scelta della Commissione europea di sviluppare sostanzialmente la tassonomia attraverso atti delegati solleva forti preoccupazioni, pur essendo compresa la necessità di una certa flessibilità del quadro giuridico, in quanto le conoscenze scientifiche e tecnologiche degli impatti ambientali si evolvono rapidamente.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341

La seconda proposta legislativa, costituita da 12 articoli, introduce nuovi obblighi di *disclosure* per gli investitori istituzionali e gli asset manager sia nei servizi di investimento aventi ad oggetto investimenti di tipo sostenibile sia, più in generale, sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle scelte di investimento.
Nel corso del negoziato sono state espresse riserve sia sul mancato riferimento, nella proposta di regolamento, ad un obbligo espresso di integrazione dei fattori ESG - *Environmental, social and governance* per i partecipanti ai mercati finanziari sia sulle scelte metodologiche in ordine all'intervento degli atti di secondo livello.
In data 19 dicembre 2018 la proposta di regolamento è stata approvata in sede di Coreper ed in relazione alla stessa sarà avviato nel mese di gennaio 2019 il Trilogo con il Parlamento.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (ue) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio

La proposta legislativa è composta da due articoli ed introduce i seguenti indici di riferimento:

- low carbon benchmark;
- positive carbon impact benchmark.

I suddetti indici sono introdotti attraverso la modifica, ad opera dell'art. 1, del regolamento Benchmark (UE) 2016/1011.
Il *low carbon benchmark* è l'indice di basse emissioni di carbonio, la versione "decarbonizzata" degli indici standard. Il positive carbon impact benchmark è un indice di impatto positivo in termini di carbonio.
Attraverso queste previsioni gli investitori possono avere maggiori informazioni sull'impatto di un determinato portafoglio di investimenti in termini di emissioni. Mentre l'indice di basse emissioni di carbonio sarebbe basato su un indice standard di "decarbonizzazione", quello relativo all'impatto positivo permetterebbe ad un portafoglio di investimenti di allinearsi meglio con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a meno di 2 °C.
Durante il corso del negoziato sono emerse delle perplessità sulle scelte metodologiche in ordine all'intervento degli atti di secondo livello.
Alla fine del 2018 la proposta di regolamento è stata approvata in sede di Coreper; nel 2019 inizieranno i trilogghi.

CAPITOLO 4

CONCORRENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI E AIUTI DI STATO

4.1. Concorrenza

Il Governo ha seguito i lavori di discussione, presso il Consiglio, del progetto di Direttiva che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno.
Dopo l'approvazione in prima lettura a novembre 2018 da parte del Parlamento europeo, il progetto è stato formalmente adottato dal Consiglio il 4 dicembre 2018.
L'obiettivo perseguito dalla proposta è di intensificare il livello di convergenza tra gli Stati membri, anche adeguando la posizione istituzionale delle autorità di concorrenza, i poteri e le sanzioni a loro disposizione per l'applicazione delle norme antitrust dell'Unione europea.
Il Governo ha sostenuto in linea generale il progetto, pur promuovendo significativi emendamenti, volti segnatamente a garantirne la compatibilità con l'ordinamento nazionale.
Nello specifico, il Governo, in linea con l'atto di indirizzo delle Commissioni riunite II e X della Camera – Doc. XVII n. 92 del 12 ottobre 2017 – ha sostenuto, tra l'altro, le seguenti posizioni:

- con riferimento alle risorse da garantirsi alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (ANC) ai fini della loro indipendenza (articolo 5) è stata evidenziata l'utilità di un documento della Commissione, di ricognizione delle buone pratiche sulle forme di finanziamento vigenti a livello nazionale. È stata affermata, soprattutto, l'importanza del riconoscimento dell'autonomia di bilancio delle ANC, con riferimento alla libertà di allocazione delle risorse a disposizione, in coerenza con i programmi di lavoro da svolgere (fermi restando il controllo o la sorveglianza della spesa, da parte degli organi competenti). Il principio di indipendenza nell'utilizzo della dotazione finanziaria assegnata alle ANC trova ora accoglimento al paragrafo 3 dell'articolo 5;
- rimedi strutturali (articolo 10) - richiesta di adeguamento ai criteri già previsti dal Regolamento 1/2003, art. 7, sostanzialmente recepita. Infatti, ai sensi del paragrafo 1, primo capoverso, nella scelta tra due rimedi ugualmente efficaci, le ANC devono optare per il rimedio meno oneroso per l'impresa, in linea con il principio di proporzionalità;
- armonizzazione massima dei programmi di trattamento favorevole relativi ai cartelli segreti (articoli 17-23) - richiesta di sostanziale revisione dell'impianto normativo, ai fini del riconoscimento dell'autonomia dei programmi nazionali e del principio di leale collaborazione tra Commissione europea e ANC. L'azione della delegazione italiana ha contribuito decisivamente al netto miglioramento della proposta, grazie al quale, in particolare, il previsto accentramento in favore della Commissione viene delimitato ai casi aventi effetto in più di tre Stati membri;
- non punibilità di amministratori e dipendenti delle imprese richiedenti l'immunità nell'ambito dei programmi di trattamento favorevole (articolo 23) - l'opzione suggerita nell'atto di indirizzo della Camera, fondata sulla previsione di una mera circostanza attenuante, in alternativa all'immunità, grazie all'emendamento promosso dall'Italia, trova ora accoglimento al paragrafo 3 dello stesso articolo;
- sospensione/interruzione dei termini di prescrizione per l'irrogazione delle sanzioni in pendenza di un procedimento presso la Commissione o altra ANC sulla medesima condotta (Articolo 29) - da parte italiana è stata chiesta la soppressione della disposizione (paragrafo 1) in quanto suscettibile di determinare un'indefinita dilatazione del termine di prescrizione. La questione, tuttavia, non ha suscitato l'interesse degli altri Stati membri, i cui ordinamenti generalmente già prevedono un termine di prescrizione assoluto, tale da garantire certezza giuridica alle imprese.

4.2. Tutela dei consumatori

Per quanto riguarda la fase di attuazione del Regolamento CE 2006/2004 sulla cooperazione amministrativa tra Stati per la protezione dei consumatori (c.d. Regolamento CPC), il Governo ha dato seguito agli obblighi richiesti e ha dato attuazione alle priorità 2018 definite nell'ambito del Comitato CPC presso la Commissione europea.
Il Governo ha partecipato ai lavori presso la Commissione europea in merito alle due proposte di direttive (Pacchetto New Deal), dando seguito agli atti di indirizzo parlamentari adottati con la risoluzione della 10^ Commissione permanente Industria, commercio e turismo del Senato (doc. XVIII n. 3 del 7 agosto 2018) :

- proposta di direttiva *Armonization* COD 2018/0090 (ex c.d. Omnibus COM (2018) 185);
- proposta di direttiva *Injunction* COD 2018/008 (azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE).

Il Governo ha continuato, altresì, a dare attuazione alle disposizioni contenute nel D. Lgs 6 agosto 2015, n. 130 con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (cd. Direttiva sull'ADR per i consumatori) e del connesso Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie on-line dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori), attraverso la tenuta e vigilanza del relativo elenco e il conseguente coordinamento con le altre Autorità competenti e con i competenti uffici della Commissione UE per la notificazione di eventuali nuovi organismi ADR da inserire nella relativa piattaforma ODR. Nel corso del 2018 sono state notificate le iscrizioni di n. 10 organismi ADR da parte delle seguenti Autorità competenti: ARERA (ex AEEGSI):7; AGCOM: 3.
È stata, assicurata la presenza alle riunioni indette a Bruxelles dalla Commissione europea in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cd. Direttiva sull'ADR per i consumatori) e del connesso Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie on-line dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) all'ADR ASSEMBLY, l'11 e 12 giugno 2018, evento aperto a tutti gli "attori" coinvolti nell'ADR consumo (Università, Stati membri, Autorità competenti, stakeholders, reti europee per i consumatori, organismi ADR, ecc.) e alla riunione degli Stati membri con le Autorità competenti e punti di contatto nazionali. Entrambe gli incontri hanno avuto l'obiettivo di: fare rete tra i soggetti partecipanti, favorire lo scambio delle migliori pratiche, accrescere la reciproca conoscenza sull'applicazione dell'ADR consumo negli Stati membri; raccogliere suggerimenti per l'implementazione della piattaforma on-line relativa all'ODR.

4.3. Aiuti di Stato

Nel corso del 2018 il Governo ha intensificato l'azione di coordinamento in materia di aiuti di Stato, al fine di rendere più efficace ed incisiva la partecipazione dell'Italia per la definizione, nella fase ascendente, delle politiche europee.
In particolare, nell'ambito dei lavori attinenti alla revisione della normativa europea in scadenza nel 2020, il Governo ha partecipato ai negoziati per la proroga del regolamento (UE) n. 360/2012 c.d *de minimis* in materia di Servizi di interesse economico generale e per l'approvazione del Regolamento (UE) 2018/1911 del Consiglio, del 26 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali.
Quest'ultimo regolamento abilita la Commissione europea a definire le condizioni e le soglie in base alle quali nuove categorie di aiuti, ad esempio: cooperazione territoriale europea, sinergie

con i fondi a gestione diretta, possono essere concessi in esenzione dalla notifica, ovvero senza la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
Il Governo ha, inoltre, focalizzato il suo impegno sulle tematiche degli aiuti di stato con l'obiettivo di cogliere le sfide della concorrenza internazionale (*global competition*). A tal fine, nel periodo di riferimento, è stato avviato il coordinamento tra le amministrazioni centrali nell'ambito del Gruppo di lavoro "*international subsidy policy*" presieduto dalla Commissione europea, per rafforzare l'applicazione delle norme internazionali (*WTO*) nei casi di aiuti che Stati extra UE concedono alle loro imprese in violazione delle stesse norme.
Le Autorità italiane hanno partecipato ai lavori, all'esito dei quali la Commissione europea ha presentato un documento relativo allo stato dell'arte dello scambio di informazioni per facilitare l'adozione e l'attuazione di misure di salvaguardia in ambiti internazionali (WTO).
Nel corso del 2018 il Governo si è impegnato per assicurare le sinergie e la coerenza della materia degli aiuti di Stato rispetto alle politiche settoriali maggiormente interessate, soprattutto per la cultura e il turismo, settori trasversali e strategici per il Paese, sui quali è stato avviato un dialogo strutturato con la Commissione europea, necessario per finalizzare un documento che chiarisca le ipotesi in cui è possibile concedere agevolazioni senza ricadere nel campo di applicazione delle regole sugli aiuti di Stato oppure, in alternativa, i casi di esenzione da previa notifica, ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria.
Il Governo, nel periodo di riferimento, ha altresì seguito specifici negoziati inerenti il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, segnatamente nell'ambito della politica di coesione, in relazione alle c.d. condizioni abilitanti e nell'ambito del c.d. regolamento sullo stato di diritto.
In particolare, per condizioni abilitanti, si intende un insieme di regole comuni collegate a specifici obiettivi, parte dei quali sono settoriali (sviluppo sostenibile, ricerca, ambiente, ecc.) e parte dei quali sono orizzontali, fra cui, oltre mercato interno e appalti, anche quelli relativi agli aiuti di Stato. Tali regole e obiettivi devono essere soddisfatti per l'utilizzo dei sette fondi europei (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo Plus, Fondo di coesione, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Fondo Asilo e migrazione, Fondo per la Sicurezza interna e Strumento per la gestione delle frontiere e i visti).
Nello specifico, nel corso del 2018, il Governo ha avanzato modifiche – ad oggi recepite - alle proposte della Commissione europea, al fine di assicurare la fattibilità del rispetto delle condizioni abilitanti in materia di aiuti di Stato e per agevolare l'attuazione dei programmi co-finanziati.
Per quanto attiene allo schema di regolamento sullo "stato di diritto", il Governo ha partecipato ai negoziati sulla proposta di autorizzare la Commissione europea ad adottare idonee misure in caso di carenze generalizzate relative a violazioni dello stato di diritto che abbiano un impatto sul bilancio europeo, sulle quali ha sollevato forti criticità. Particolare preoccupazione desta l'inclusione della materia degli aiuti di Stato nell'ambito di applicazione del detto regolamento, atteso che ciò comporterebbe una duplicazione delle procedure in caso di mancato rispetto della normativa in materia (con conseguente aggravamento degli aspetti sanzionatori), e non garantirebbe una tutela effettiva, concreta e immediata nei casi di lesione dello stato di diritto in senso proprio (es.: indipendenza della magistratura, separazione dei poteri, certezza giuridica, principio di legalità).
Infine, il Governo ha continuato a seguire con attenzione importanti settori per l'Italia, quali quello afferente le calamità naturali, proseguendo il dialogo con la Commissione europea, al fine di avanzare modifiche normative che facilitino ed agevolino, ma soprattutto semplifichino, le procedure per la concessione di aiuti in caso di calamità naturali.
Nel periodo di riferimento, inoltre, è stata avviata una sinergica interlocuzione con la Commissione europea, riguardo il *Market Economy Operator Principle* (MEOP), in particolare per valutare gli aspetti applicativi del MEOP in occasione di acquisizioni da parte dello Stato di partecipazione nel capitale delle imprese, o di apporti di capitale in imprese pubbliche, di concessione di prestiti o di garanzie statali a imprese. La dimostrazione di tale principio, che deve essere fatta rigorosamente *ex ante*, equipara il comportamento dello Stato a quello di un

operatore privato motivato dal ritorno economico dell'investimento, consentendo così di escludere la presenza di aiuti di Stato. Il Criterio del MEOP assume particolare rilevanza nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture pubbliche quali, ad esempio: porti, aeroporti, ferrovie e autostrade. L'analisi svolta nel corso del 2018 ha condotto alla predisposizione di un documento ricognitivo della prassi della Commissione europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Nel corso del 2018, il Governo ha promosso, anche sulla base di analisi di settore in ordine alle criticità che l'attuale sistema di incentivazione pubblica delle PMI presenta, attività divulgative, rivolte anche alle associazioni di imprese, nell'ambito del FORUM PA. Ciò in considerazione del tessuto economico italiano composto da una pluralità di piccole e medie imprese e con l'obiettivo di diffondere una corretta conoscenza sulle norme che in campo europeo regolano l'accesso ai finanziamenti pubblici a favore delle medesime. L'attività divulgativa è stata tesa, in particolare, a garantire una maggiore efficienza dei meccanismi di utilizzo dei finanziamenti pubblici contenuti nelle disposizioni dell'Unione europea.

L'impegno del Governo in materia di aiuti di Stato, in coerenza con quanto rappresentato nella Risoluzione della Camera dei Deputati n. 6-00324, si è concentrato sul proseguimento dell'attuazione di quel complesso progetto di riforma di tutta la politica concernente tale materia, avviato nel 2012 dalla Commissione Europea, denominato SAM (State Aid Modernization), ed alla sua implementazione a livello nazionale.

Nel settore delle comunicazioni elettroniche va evidenziata l'attività per la realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga (Piano BUL) attraverso cofinanziamenti ed incentivi che prevedono l'utilizzo di fondi nazionali ed europei, tutti già precedentemente notificati ed autorizzati dalla Commissione europea. Al riguardo è stata svolta tutta la dovuta attività per il monitoraggio degli aiuti da parte della Commissione.

Nel settore postale è proseguita l'interlocuzione con la Commissione europea per la notifica sulle compensazioni finanziarie dovute a Poste Italiane S.p.a. per le agevolazioni tariffarie offerte ai candidati alle elezioni politiche nel periodo 2012-2014 per la consegna del materiale elettorale (Caso SA 46660). Nel corso del 2018 la questione ha finalmente trovato soluzione con la "*Comfort letter*", pervenuta il 23 marzo e trasmessa a Poste Italiane, in cui la Commissione europea ha comunicato l'assenza di distorsioni della concorrenza, autorizzando il pagamento senza necessità di notifica; la Commissione ha, inoltre, comunicato che, alla luce di quanto sopra, non è necessario ritirare la prenotifica a suo tempo inviata.

CAPITOLO 5

POLITICHE PER L'IMPRESA

5.1. Politiche a carattere industriale

Nel 2018, il Governo ha portato avanti l'impegno a favore dell'innovazione e della modernizzazione della base industriale, attraverso il proseguimento delle attività previste dal piano nazionale di politica industriale Industria 4.0, coerentemente con l'Action plan europeo su *digitising industry* e con la Comunicazione della Commissione, adottata il 13 settembre 2017, dal titolo "Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile – Una strategia di politica industriale rinnovata".
Al fine di consolidare e incrementare l'efficacia del Piano, si è ritenuto opportuno dare continuità alle misure introdotte, integrandole con interventi che puntavano a innalzare il livello di competenze digitali necessarie per governare i processi di trasformazione 4.0., rilanciando il Piano con la nuova denominazione Impresa 4.0 perché intende coinvolgere anche i servizi, un settore che ha un elevato potenziale di digitalizzazione.
Nell'ottica di un percorso di inclusione quanto più sistemico possibile, è stato consolidato il network nazionale del Piano Impresa 4.0, in linea con il progetto I4MS (ICT *Innovation for Manufacturing* SMEs, innovazioni ICT per le PMI manifatturiere) della Commissione europea per la costituzione di una rete europea per la ricerca e il trasferimento tecnologico, che prevede la costituzione dei Centri di competenza ad alta specializzazione (*Competence center*), unitamente ai *Digital Innovation Hub* e ai Punti di Impresa Digitale.

5.2. Made in

Anche grazie alla mobilitazione di numerosi Stati Membri e del Parlamento europeo, la Commissione ha deciso di non ritirare la proposta legislativa sulla sicurezza dei prodotti, all'interno della quale è inserito l'articolo sul Made In, sebbene si registri al riguardo una posizione di stallo. A seguito della presentazione di una nuova iniziativa sulla vigilanza del mercato, alla quale le Presidenze di turno del Consiglio dell'Unione Europea hanno assicurato un serrato calendario dei lavori nell'ambito dei competenti gruppi di lavoro, non è escluso che si voglia superare nei fatti l'attuale pacchetto sul tavolo.

5.3. PMI, Start up innovative e reti d'impresa

Nel corso del 2018 è stata curata e pubblicata la redazione della Relazione al Parlamento da parte del Garante per le Micro, Piccole e Medie imprese (figura prevista dall'art. 17 dello Statuto delle imprese – legge 180/2011). La Relazione monitora l'attuazione nell'ordinamento italiano della Comunicazione della Commissione europea (CE) del 2008 sullo *Small Business Act* (SBA) e della sua revisione del 2011. Su tali materie è stata assicurata la partecipazione ad alcune riunioni a Bruxelles il Garante, nominato anche SME Envoy da parte della Commissione europea ha garantito la partecipazione anche alle riunioni periodiche (tenutesi a Copenhagen, Nicosia, Bruxelles e Graz) del tavolo degli SME Envoy. Inoltre, è continuata la collaborazione, attraverso la competente rappresentanza nazionale per lo SBA, con il Consorzio che ha ricevuto l'incarico per condurre le attività di osservatorio sull'implementazione dello Small Business Act a livello europeo, al fine di fornire un supporto per l'elaborazione dei Fact Sheet sull'Italia.

Con decisione SA.48570 del 17 dicembre 2018 la Commissione europea ha autorizzato gli incentivi fiscali all'investimento in startup e PMI innovative, sancendone la compatibilità con i nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).

5.4. Normativa tecnica

Il Governo ha contribuito al raggiungimento di un accordo sulla proposta di revisione della direttiva quadro 2007/46/CE sulla omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi (COM(2016) 31), adottata con il Regolamento UE 858/2018 del 30 maggio 2018 (GUUE L 151 del 14 giugno 2018), che mira a rafforzare le disposizioni in materia di sorveglianza del mercato e ad adeguare il testo vigente alle disposizioni del TFUE, allineandosi sostanzialmente ai testi già adottati nel 2013 (Regolamenti UE 167/2013 e 168/2013) per i veicoli agricoli ed i veicoli a due o tre ruote.
Il Regolamento UE 858/2018 prevede, tra l'altro, le seguenti misure introdotte a seguito del c.d. diesel gate:

- l'innalzamento della qualità delle procedure di omologazione mediante nuove disposizioni relative all'operato dei servizi tecnici incaricati di effettuare i test richiesti per omologare un veicolo e consentirne l'immissione sul mercato;
- l'introduzione di un efficace sistema di sorveglianza del mercato per verificare la conformità delle vetture già disponibili sul mercato, con la possibilità per gli Stati membri e la Commissione di effettuare controlli sui veicoli al fine di individuare eventuali non conformità alle normative vigenti;
- il rafforzamento del sistema di omologazione mediante la previsione di una supervisione europea sulle procedure attuate dagli Stati membri, in particolare istituendo meccanismi di vigilanza adeguati per garantire un'applicazione corretta ed armonizzata delle procedure di omologazione.

In linea con gli atti di indirizzo parlamentari (risoluzione n. 110 del 15 marzo 2017 della 8ª e 14ª Commissione permanente del Senato), il Governo ha espresso una valutazione complessivamente positiva, in quanto l'obiettivo principale è il miglioramento del mercato, evidenziando al contempo alcune criticità che dovrebbero essere risolte sia per garantire la competitività dell'industria di settore sia per evitare probabili inadempienze statali a causa della esigue risorse disponibili a fronte di nuovi adempimenti. Pertanto, in fase di implementazione del Regolamento particolare attenzione dovrà essere prestata sia ai temi della valutazione e designazione dei servizi tecnici, in considerazione della specificità della situazione italiana in cui tali servizi sono svolti da organismi statali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che agli obblighi delle autorità di vigilanza del mercato con riguardo alle verifiche di conformità dei prodotti, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie aggiuntive che si rendono necessarie per lo svolgimento di tali compiti.
Il Governo ha inoltre attivamente partecipato all'esame della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti di omologazione degli autoveicoli e dei loro rimorchi nonché ai sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti della strada vulnerabili (COM(2018) 286). Tale proposta fa parte del Pacchetto mobilità III, che si pone, tra l'altro, l'obiettivo di rendere più sicura ed accessibile la mobilità europea anche con l'introduzione di requisiti più rigorosi per i sistemi di sicurezza degli autoveicoli. In particolare, il progetto di regolamento prevede misure per migliorare la sicurezza dei veicoli, con l'obiettivo di ridurre l'incidentalità e mitigare il numero di decessi e di feriti. Inoltre, esso considera la rapida evoluzione della guida connessa e automatizzata.